

Oggetto: Linee Guida “I rapporti con le imprese appaltatrici – obblighi del committente”

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riportato di seguito, disciplina l'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il committente deve prioritariamente verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi; condizione necessaria ma non sempre sufficiente è l'iscrizione alla C.C.I.A.A. in relazione ai lavori da affidare in contratto d'appalto o d'opera (un approfondimento può essere realizzato consultando il documento specifico “Contratto di appalto o contratto d'opera” elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e riportato in allegato A).

Il committente dovrà anche valutare le capacità dell'impresa appaltatrice in materia di sicurezza e di tutela della salute; con modalità diverse, in rapporto alla natura, alla dimensione, alla complessità ed alla pericolosità dei lavori in appalto.

Il committente deve quindi fornire all'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dettagliate informazioni in materia di:

- Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare;
- Misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nei casi più semplici, le informazioni alla impresa appaltatrice sui rischi esistenti possono essere trasmessi tramite una semplice elencazione (vedi mod. 1 - modello trasmissione di informazioni).

Il committente promuove:

- la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il committente, al fine della promozione di cui al capoverso precedente, elabora un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto d'appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (vedi mod. 2).

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (a titolo **esemplificativo** vedere nota stima dei costi della sicurezza così come estrapolata dal DPR n. 222 del 03/07/2003 Capo IV art. 7 in applicazione del D. Lgs. 494/96 e “Linee guida per l'applicazione del DPR 222/2003” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006 riportati in allegato B), a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice gli obblighi relativi ai propri rischi specifici.

Prima dell'inizio dei lavori, su iniziativa del personale del committente responsabile della realizzazione dell'opera, deve essere tenuto un incontro fra i servizi aziendali interessati e i Responsabili dell'Impresa/e appaltatrice/i.

In tale incontro si effettuerà un sopralluogo nei locali / aree interessate dall'appalto e si forniranno tutte le informazioni relative ai rischi esistenti e potenziali relativamente alle interferenze e alle misure adottate per eliminare le interferenze.

Al termine dell'incontro si provvederà alla redazione di un verbale (vedi mod. 3).

Decreto Legislativo n. 81/2008 art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora

in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Mod. 1

Rapporti con le imprese appaltatrici - Trasmissione di informazioni

SU CARTA INTESTATA

Spett.le

Oggetto: D.Lgs. 81/08, art. 26. Informazioni sui rischi esistenti.

Egregi Signori,

al fine di ottemperare agli obblighi di informazione e di promozione della cooperazione e coordinamento sanciti dagli articoli di legge citati in oggetto, in relazione all'incarico affidatoVi di, Vi informiamo che lo svolgimento della nostra attività comporta, nelle aree, sugli impianti ed attrezzature presso le quali si svolgerà la Vostra attività, la presenza dei rischi nel seguito indicati, per i quali sono adottate le misure di prevenzione collettive e personali specificate.

Vi informiamo altresì che le misure di prevenzione e di emergenza adottate e le disposizioni aziendali pertinenti sono allegate alla presente e sono comunque richiamate con apposita cartellonistica all'interno dei luoghi di lavoro.

Vi preghiamo inoltre, per il corretto adempimento agli obblighi citati in oggetto, di volerci comunicare, e/o trasmettere, con sollecitudine, e comunque non oltre giorni dal ricevimento della presente:

- quali siano i rischi che lo svolgimento delle Vostre attività potrà introdurre nei nostri ambienti e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi;
- gli eventuali costi stimati in relazione alla durata delle lavorazioni previste dal contratto d'appalto
- il nominativo del referente tecnico delle attività in relazione ai lavori affidati;
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

quanto sopra per consentirci la corretta elaborazione del “unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze”.

Nel confermarci a disposizione per affrontare e risolvere ogni necessità di cooperazione e coordinamento, porgiamo distinti saluti.

PERICOLI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

AREA.....

Pericoli	Misure di emergenza e prevenzione collettive	Misure di emergenza e prevenzione individuali
Elettrocuzione, folgorazione Cadute dall'alto Cadute di materiali e cose dall'alto Cadute a livello Investimento di mezzi in movimento Agenti fisici (rumore, vibrazioni, ...) Agenti chimici Agenti biologici Incendio, esplosione Altro		

DATA

.....

FIRMA

.....

Mod. 2

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D. Lgs. 81/08 art. 26)

La normativa vigente prevede che i datori di lavoro cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'inizio dei lavori e successivamente, durante lo svolgimento degli stessi per quanto necessario, il personale aziendale responsabile della realizzazione delle opere richiede alle imprese appaltatrici le informazioni sui rischi specifici di interferenza propri dell'impresa stessa e promuove, per quanto necessario, la cooperazione ed il coordinamento delle misure organizzative ed operative necessarie ad evitare che l'attività di un'impresa metta a rischio l'incolumità dei lavoratori delle altre, compreso quelli del committente, rapportandosi con i responsabili delle imprese o il personale dalle stesse designato.

Scopo del presente elaborato di valutazione dei rischi è quello di documentare l'attività di cooperazione e coordinamento indicando le misure adottate per eliminare le interferenze.

A. OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. Descrizione appalto**
- 2. Aree interessate ai lavori**
- 3. Data presunta inizio lavori**
- 4. Durata presunta**
- 5. Contemporaneità con attività aziendale**
- 6. Contemporaneità con altre imprese**
- 7. Presenza di aziende in sub-appalto**

Note:

B. IMPRESA/E APPALTATRICE/I – LAVORATORE/I AUTONOMO/I

Ragione Sociale:

Sede:

Telefono / fax:

Responsabile dell'impresa:

Responsabile dei lavori:

Ragione Sociale:

Sede:

Telefono / fax:

Responsabile dell'impresa:

Responsabile dei lavori:

C. INFORMAZIONI GENERALI

1. Identificazione dell'area interessata:

2. Accesso pedonale delle persone:

a. Itinerario consentito:

3. accesso dei veicoli:

a. consentito ai seguenti veicoli:

b. itinerario consentito:

4. Vie di fuga (secondo planimetria e segnaletica in loco):

5. Attrezzature prevenzione incendi (secondo planimetria e segnaletica in loco):

6. Orario di lavoro:
a. Giornaliero

b. Prefestivo e/o festivo

D. FONTI SPECIFICHE DI PERICOLI

- **Presenza di infiammabili / combustibili**
- **Fluidi pericolosi**
- **Parti in tensione**
- **Apparecchi / attrezzature particolari**
- **Altro**

Note:

E. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

- **Acqua industriale**
- **Energia elettrica**
- **Aria compressa**
- **Altro**

Ove non espressamente previsto e preventivamente autorizzato l'uso di attrezzature dell'azienda è vietato.

F. OSSERVAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI RISCHI DA INTERFERENZA LAVORATIVA E RELATIVE MISURE ADOTTATE:

[illegible]

G. LAVORAZIONI RICHIEDENTI PREVENTIVA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE*

- 1. Comportanti pericoli d'incendio**
- 2. lavori in spazi confinati**
- 3. lavori in luoghi sopraelevati**
- 4. presenza di sostanze / preparati pericolosi**
- 5. presenza di tensioni pericolose**
- 6. ambiente rumoroso**
- 7. altri**

H. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

I costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano a € corrispondente ad una quota del % rispetto all'importo complessivo.

Stima dei costi analitica per voci singole:	
Voci	Costi
Apprestamenti previsti	
Misure preventive e protettive	
Dispositivi di protezione individuale	
Mezzi e servizi di protezione collettiva	
Procedure previste per specifici motivi di sicurezza	
Eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	
Misure di coordinamento relative all'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	
Altre	

I. NOTE FINALI:

Il subappalto deve essere espressamente previsto e preventivamente autorizzato.

L. RIFERIMENTO PER I NECESSARI COLLEGAMENTI

- per il Committente
- per impresa/e appaltatrice/i – lavoratore/i autonomo/i

Data:

FIRMA
per L'IMPRESA APPALTATRICE -
LAVORATORE AUTONOMO

.....

FIRMA
per IL COMMITTENTE

.....

*a titolo esemplificativo si può fare riferimento alla norma UNI 10449/2008 criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro

Mod. 3

Oggetto: verbale incontro e relativo sopralluogo del

Riferimento contratto d'appalto /d'opera

In relazione al documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze, viene svolto in data odierna, tra l'Impresa/e appaltatrice/i ed il personale del committente responsabile della realizzazione dell'opera, un incontro e relativo sopralluogo sui luoghi in cui si svolgeranno i lavori allo scopo anche di informarsi e coordinarsi sui rispettivi rischi e sulle misure organizzative ed operative di prevenzione e protezione specifiche applicabili e necessarie adottate per eliminare le interferenze.

Eventuali segnalazioni:

Data:

**FIRMA
per L'IMPRESA APPALTATRICE -
LAVORATORE AUTONOMO**

.....

**FIRMA
per IL COMMITTENTE**

.....

ALLEGATO A

COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Decreto Legislativo n. 626/94

D O C U M E N T O N. 6
LINEE GUIDA SU TITOLO I

Contratto di appalto o contratto d'opera

Versione definitiva approvata il 16/07/1996
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 aprile 1998

Regione referente: Emilia-Romagna

CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA (art. 7)

Introduzione

L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. Questi obblighi possono essere riassunti in:

- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, comma 1 punto a);
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente, comma 1 punto b);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del datore di lavoro committente (comma 3).

In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamento della prevenzione", oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali legati all'affidamento di lavori all'interno dell'azienda, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.

1. CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).

Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va ad eseguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

L'art. 7 del D.Lgs 626/94 al punto a) richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94 (intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda) fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.

In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare; un possibile esempio di scheda, sui requisiti tecnico-professionali, da predisporre per il committente è illustrato nell'allegato 1.

Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali è già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti. A questi si può fare eventualmente riferimento se l'opera da eseguire è particolarmente onerosa e impegnativa.

Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 46/90 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:

- i profili professionali delle maestranze impiegate;
- il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94).

3. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Questo obbligo del committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel D.Lgs 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori.

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

ai **rischi specifici** esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
alla **presenza o assenza** dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
alla eventuale **collaborazione** dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto (ad esempio per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (eventuale accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

L'allegato 2 mostra un esempio di scheda che può essere predisposta per fornire in modo puntuale ed organico le informazioni; la naturale collocazione di questa documentazione può essere il capitolato d'appalto (documento che contiene le norme che regolano il contratto d'appalto). La scheda può essere usata inizialmente anche in fase di predisposizione delle gare di appalto, ignorando eventualmente quelle parti che hanno carattere di riservatezza; successivamente, al momento della definizione del contratto, queste dovranno essere integrate.

4. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO COMMITTENTI E APPALTATORI

La cooperazione, fra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente, è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature. L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o

promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature. Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

5. COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO

In base all'art. 7 del D.Lgs 626/94 la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, viene ad assumere una portata più ampia rispetto all'art. 5 del DPR 547/55.

Ora il committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. Quindi in base al comma 3 deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Emerge quindi la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle più imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una "ingerenza" quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18, dove pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità diverse dalla sicurezza, ma comunque positive anche per quest'ultima, il committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali, assicurativi) di questi ultimi.

Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Ad esempio una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata (riferendosi ad esempio: all'art. 22 parte III della Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82 sui prefabbricati; all'art. 18 della legge 55/90; all'art. 12 del D.Lgs 494/96) predisponendo un piano "antinfortunistico", o di "sicurezza", o di "coordinamento" costituito:

- da un **piano di lavoro**, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate;
- dalle **procedure di sicurezza** da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. Le procedure di sicurezza devono prevedere:
 - tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente;
 - le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza;
- dal **flusso delle informazioni** che deve essere garantito fino alla fine dei lavori. Il puntuale flusso delle informazioni permette non solo di aggiornare, se necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso d'opera, il piano di lavoro ma di ridefinire correttamente, con l'evolversi dei lavori, le valutazioni dei rischi formulate e le procedure di sicurezza adottate.

Il piano deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" condotte fra

committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel

"piano di coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto.

In questo modo viene a determinarsi una "pluralità" di intervento sulla prevenzione che può ridurre drasticamente i rischi avendo il committente la responsabilità di vigilanza ma non l'interesse dell'appaltatore a risparmiare sulla sicurezza.

6. L'ART. 7 DEL D.LGS 626/94 E IL D.LGS 494/96

Il D.Lgs 494/96, relativo al recepimento della direttiva 92/57 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, introduce, a carico del datore di lavoro committente, ulteriori obblighi nel caso in cui l'affidamento di lavori preveda l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile (come definito dal decreto) avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto stesso.

Fra questi obblighi particolare importanza riveste la predisposizione del **piano di sicurezza e coordinamento** (art. 12, D.Lgs 494/96) costituito essenzialmente:

da una relazione tecnica

dalle misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi

dalle prescrizioni operative correlate sia alla complessità dell'opera da realizzare che alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione

dai criteri e modalità di utilizzazione di impianti comuni (committente e appaltatore) quali infrastrutture, mezzi logistici e sistemi di protezione collettiva.

In questo specifico caso, e solo in questo, cioè quando è prevista la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento (e la relativa nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e contestualmente si verifica l'accettazione/gestione dello stesso da parte delle imprese (art. 9 D.Lgs 494/96) che concorrono alla realizzazione delle opere, il legislatore considera ottemperati gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs 626/94, relativi rispettivamente alle informazioni e al coordinamento e cooperazione, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 4 sulla valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda, invece, il coordinamento (art. 7, comma 3, D.Lgs 626/94), sempre nel caso si configurino le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs 494/96, la necessità e l'obbligatorietà di effettuazione vengono rafforzate. Le modalità di coordinamento e gli strumenti proposti si trasformano in veri e propri obblighi e oneri, sempre a carico del datore di lavoro committente, che vanno a completare il già citato piano di sicurezza e coordinamento (per la cui stesura si rinvia a linee guida relative al D.Lgs 494/96, pubblicate in questa stessa collana).

Infine in tutti i restanti casi, cioè nell'attivazione di cantieri di modeste dimensioni non rientranti nell'ambito dell'art. 3 del D.Lgs 494/96, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs 626/94; tale interpretazione è peraltro confermata dalla circolare n. 30 del 5/3/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

7. VERIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Risulta abbastanza chiaro, da quanto finora esposto, che un'accurata gestione del rapporto committente-appaltatori in merito all'applicazione dell'art. 7 D.Lgs 626/94, oltre ad incidere considerevolmente sulla realizzazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro, può risultare oggetto di verifica per l'organo di vigilanza.

Infatti la corretta predisposizione e adozione documentata di strumenti e modalità operative quali l'identificazione dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore, l'insieme delle informazioni fornite dal committente agli appaltatori, le modalità di coordinamento svolte dal committente o di cooperazione fra datori di lavoro, costituiscono elemento di rilievo in sede di accertamento, in particolare in occasione di infortunio sul lavoro, da parte dell'organo di vigilanza.

8. BIBLIOGRAFIA

- Legge 23 ottobre 1960, n. 1369: *"Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi"*

- Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 20 gennaio 1982: "*Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti.*"
- Vedovato, Vittorio. *La sicurezza sul lavoro negli appalti*. Milano, Pirola Editore, 1988
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "*Norme per la sicurezza degli impianti*"
- DPR 6 dicembre 1991, n. 447: "*Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti*"
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109: "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*".
- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "*Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili*".

RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE

L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:

- anzitutto, per il rilevante peso del momento informativo tra committente e appaltatore, molto importante è il collegamento col documento n. **2** (pur senza dimenticare quello col documento n. **1**, essendo la valutazione dei rischi il punto di partenza ineliminabile anche per la gestione della sicurezza negli appalti) e col documento n. **3**, dal momento che il modo con cui gestisce la formazione è un elemento chiave per valutare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- nel documento n. **4** si fa riferimento ai piani di emergenza, che ovviamente sono determinanti nella qualità delle informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore;
- nel documento n. **7** è affrontato il problema degli appalti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Allegato 1

ESEMPIO DELLE INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE LE AZIENDE APPALTATRICI POSSONO FORNIRE AI COMMITTENTI

Ditta.....

Sede legale

Responsabile della sicurezza

Rappresentante dei lavoratori

Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche;
(es. legge 46/90, conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di riscaldamento, ecc.)

Mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire

Formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori

Formazione professionale (documentata) dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori

Dotazione di dispositivi di protezione individuale (descrivere e differenziare i DPI dotati di marchio CE da quelli senza)

Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori

Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni

Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni)

Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Allegato 2

ESEMPIO DI ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE DEVE FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Ditta.....

Sede legale

Stabilimento

Contratto di appalto per

Responsabile della sicurezza

Rappresentante dei lavoratori

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione

.....

a) Informazioni generali

- Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria)
- Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori
- Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro
- Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi
- Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici
- Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso
- Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne
- Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo
- Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori
- Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori
- Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.

b) Informazioni specifiche

- Rischio elettrico
Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri)
- Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti

- Rischio di esplosione o incendio; (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo)
- Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza
- Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi
- Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari
- Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari
- Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza
- Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto
- Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici
- Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici
- Per l'esecuzione dei lavori edili
- Tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori
- Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota
- Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta già installati dal committente)
- Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

Ove applicabile il D.Lgs 494/96, il committente utilizzerà il momento in cui autorizza l'appaltatore al subappalto per esigere il rispetto del decreto stesso nei diversi momenti (prima e dopo la stipula del contratto).

ALLEGATO B

A titolo esemplificativo si riporta estratto dell'art. 7 del DPR n. 222/03 "Stima dei costi della sicurezza" in applicazione del D. Lgs. 494/96.

.....

Capo IV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7.

Stima dei costi della sicurezza

1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
 - a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
 - b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 - c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
 - d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

.....

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO

Disposizioni ed informazioni di sicurezza:

- mantenere in ogni circostanza un atteggiamento corretto e prudente;
- attenersi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro vigenti;
- attenersi alle disposizioni e procedure aziendali in materia di sicurezza;
- attenersi alle istruzioni impartite dal personale tecnico aziendale;
- sorvegliare sulle attività e sui comportamenti propri dei lavoratori;
- fare uso di idonee attrezzature di lavoro;
- fare uso di idoneo abbigliamento di lavoro;
- fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale.

Divieti ed obblighi da osservare scrupolosamente:

- divieto di fumare nei locali ed impianti aziendali;
- divieto di accedere ad aree o locali non interessati ai lavori;
- divieto di effettuare manovre ed interruzioni su qualsiasi impianto aziendale;
- divieto di ingombrare i pavimenti, passaggi, percorsi ed uscite aziendali;
- divieto di effettuare allacciamenti elettrici provvisori e di fortuna;
- divieto di riparare provvisoriamente impianti danneggiati: avvisare i responsabili;
- divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;
- divieto di toccare, aprire, danneggiare i contenitori di prodotti pericolosi presenti;
- divieto di bere da qualsiasi bottiglia o contenitore eventualmente presente;
- divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro;
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente;
- nello svolgimento delle attività lavorative, non deve essere creato alcun intralcio alle vie di fuga, alle uscite di sicurezza ed alle relative scale di emergenza;
- ogni apertura al suolo, anche se temporanea, deve essere adeguatamente recintata e debitamente evidenziata con idonea segnaletica di sicurezza;
- l'obbligo di recinzione dell'area di lavoro vale anche per lo svolgimento di attività che comportino carichi sospesi con pericolo di caduta di gravi;
- le attività su ponteggi e/o solai debbono essere svolte nel rispetto delle portate massime ammissibili degli stessi, riportate su idoneo cartello segnalatore;
- gli utensili elettrici per lo svolgimento di attività a contatto o entro grandi masse metalliche e/o in luoghi bagnati o molto umidi, debbono essere alimentati con bassa tensione di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- le prese elettriche volanti, qualora indispensabili, debbono essere interbloccabili del tipo da cantiere, con grado di protezione adeguato al luogo di utilizzo;
-
- obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione;
- obbligo di moderare la velocità nelle aree aziendali: veicoli a passo d'uomo.

Autorizzazioni da richiedere preventivamente al personale tecnico:

- per l'accesso a locali od impianti recanti segnaletica di divieto ai non addetti;

- per l'allacciamento alla rete elettrica o ad altri servizi a rete;
- per le attività di saldatura od utilizzo di fiamme libere in genere;
- per l'utilizzo di prodotti etichettati infiammabili o pericolosi;
- per l'utilizzo di attrezzature e materiali aziendali.

Norme generali di prevenzione incendi:

- osservare il divieto di fumare;
- osservare il divieto di usare fiamme libere e produrre scintille se non autorizzati;
- osservare le regolamentazioni aziendali per le attività a rischio di incendio;
- non depositare negli ambienti aziendali prodotti infiammabili o pericolosi;
- non depositare materiali vicino ad apparecchiature elettriche o fonti di calore;
- non abbandonare incustodite attrezzature ed apparecchiature in funzione;
- non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio aziendale;
- non rimuovere od ostacolare l'accesso ai mezzi estinguenti presenti;
- al termine dei lavori: raccogliere le attrezzature e pulire le aree interessate;
- al termine dei lavori: accertarsi che non vi siano inneschi o principi di incendio.

RISCHI GENERICI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- Incidente alla guida di automezzi;
- Investimento da automezzi in transiti/manovra;
- Urto/schiacciamento da carrelli / mezzi d'opera / cancelli automatici;
- Scivolamento / inciampo / caduta;
- Punture / morso d'insetti / animali;
- Disagio o rischio microclimatico;
- Urto contro spigoli / corpi contundenti;
- Inalazione polveri varie;
- Contatto / inalazione prodotti / fumi pericolosi;
- Incendio / esplosione;
- Transito di autovetture / mezzi pesanti / autobus;
- Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru;
- Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica;
- Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito;
- Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale;
- Cadute da tetti e da zone ad elevata altezza;
- Possibile presenza di nidi di vespe, roditori, ragni od altri animali nei sottotetti;
- Presenza di coperture in cemento amianto su alcuni fabbricati aziendali;
- Presenza di polveri contenenti eventuali fibre di amianto aerodisperse;
- Presenza di macchinari per le attività di manutenzione e lavorazioni meccaniche;
- Possibile presenza di versamenti oleosi e pavimentazioni scivolose in genere;
- Presenza di prodotti etichettati pericolosi e bombole per saldatura;
- Possibili rischi presenti al momento delle lavorazioni;
- Attività di saldatura: fumi, radiazioni e superfici ustionanti;

- Attività di lavorazione metalli in genere: proiezione di schegge e frammenti;
- Attività di manutenzione: fumi di scarico automezzi, vapori da carburanti e solventi;
- Presenza di macchinari, quadri ed impianti elettrici; elettrocuzione;
- Rischio di incendio per le attività svolte e la presenza di prodotti e vapori infiammabili;
- Rumore presente al momento dell'utilizzo di particolari attrezzature;
- Possibile presenza di versamenti oleosi e pavimentazioni scivolose in genere;
- Possibile presenza di versamenti di carburante;
- Possibile presenza di fumi di scarico automezzi accesi;

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI RISCHI PARTICOLARI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. AREA AZIENDALE

Piazzali esterni

Tipologia di rischio

Urto ed investimento sia in fase di transito con veicoli sia in fase di transito pedonale, per presenza di mezzi di trasporto e carrelli elevatori in movimento.

Precauzione da adottare

Osservare la segnaletica presente nelle zone adibite al transito ed attenersi alle normali regole di viabilità.

Moderare la velocità.

Prestare attenzione alle manovre di altri veicoli.

Effettuare manovre in condizioni di scarsa visibilità solamente con l'aiuto di personale a terra.

Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi.

Nell'attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli.

Prestare attenzione ai cancelli e ai portoni ad apertura e chiusura meccanizzata.

Per interventi direttamente nei piazzali e vie di transito, preventivamente autorizzati, segnalare opportunamente con segnaletica regolamentare la presenza del cantiere.

2. AREA AZIENDALE

Corridoi e vie di transito interne ai vari reparti

Tipologia di rischio

Urto ed investimento in fase di transito pedonale per presenza di carrelli elevatori ed altri mezzi di trasporto in movimento.

Precauzione da adottare

Utilizzare, se presenti, le zone riservate al transito dei pedoni.

Prestare attenzione al sopraggiungere di carrelli elevatori o altri mezzi di trasporto.

Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi.

Segnalare eventualmente verbalmente la propria presenza.

Non entrare con veicoli all'interno dello stabilimento se non preventivamente autorizzati.

Per interventi direttamente nelle vie di transito, preventivamente autorizzati, segnalare opportunamente con segnaletica regolamentare la presenza del cantiere.

3. AREA AZIENDALE

Magazzini e reparti di lavorazione

Tipologia di rischio

Incendio per presenza di materiale facilmente combustibile, in particolare materiale tessile, materiale plastico.

Precauzione da adottare

Prendere visione delle zone ove sono presenti le uscite di sicurezza.

Prendere visione dei luoghi ove sono presenti mezzi per estinzione incendi.

Non fumare.

Non utilizzare fiamme libere.

Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedano il generarsi di scintille o l'uso di fiamme (es. attività di saldatura) devono essere eseguiti con particolare riguardo, dopo aver attentamente sgombrato l'area adiacente al punto di intervento da materiale infiammabile, posizionando nelle immediate vicinanze del punto di intervento mezzi di estinzione incendi e disponendo inoltre di un operatore che svolga attività di sorveglianza al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Se l'intervento, preventivamente autorizzato, prevede l'uso di bombole per saldatura, queste dovranno essere dotate di tutti i dispositivi necessari a garantire un utilizzo in condizioni di sicurezza.

Le bombole per saldatura ed eventualmente altro materiale infiammabile (es. solventi) necessari a svolgere l'attività preventivamente autorizzata, dovranno essere tenuti all'interno dei locali dello stabilimento per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione dei lavori ; successivamente dovranno essere posizionati nei luoghi indicati dal responsabile aziendale dei lavori.

4. AREA AZIENDALE

Reparti di lavorazione

Tipologia di rischio

Presenza di macchinario utilizzato per le varie fasi di lavorazione con pericoli di afferramento, schiacciamento, taglio, elettrocuzione.

Scivolamento in prossimità delle macchine per presenza di spandimenti e/o dispersione di liquidi oleosi.

Precauzione da adottare

Non toccare macchinario funzionante o fermo se non direttamente coinvolti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario stesso.

Non disturbare gli operatori addetti alle varie operazioni ed in particolare durante l'uso di macchinario ed attrezzature.

Non toccare ed intervenire su contenitori e tubazioni di adduzione vapore, aria compressa e fluidi in genere, se non preventivamente autorizzati.

Non effettuare interventi su macchinario alimentato ad energia elettrica e su parti di impianto, se non preventivamente autorizzati.

Prestare attenzione alle condizioni della pavimentazione, utilizzare scarpe con suola antiscivolo e camminare con cautela.

5. AREA AZIENDALE

Tutti i reparti

Tipologia di rischio

Presenza di prodotti chimici vari.

Precauzione da adottare

Evitare di toccare contenitori che possono essere presenti nelle varie zone degli stabilimenti.

Gli interventi su macchine e/o impianti ove sono presenti e/o utilizzati prodotti chimici devono essere realizzati osservando scrupolosamente le indicazioni riportate sia sulla etichettatura regolamentare presente sui contenitori, sia sulle schede di sicurezza dei prodotti presenti in azienda.

Gli interventi su macchine e/o impianti ove sono presenti e/o utilizzati prodotti chimici devono essere realizzati utilizzando gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Non bere da contenitori di cui non si è certi della provenienza e del contenuto.

Nel caso di contatto accidentale con prodotti chimici, rivolgersi agli addetti al servizio di Pronto Soccorso presenti in azienda.

6. AREA AZIENDALE

Interno / esterno stabilimento

Tipologia di rischio

Caduta da tetti e da zone ad elevata altezza.

Precauzione da adottare

Prima di accedere alla copertura degli stabilimenti per interventi di manutenzione preventivamente autorizzati, richiedere espressamente al responsabile tecnico indicato dall'azienda, la descrizione della natura e dello stato di conservazione della copertura.

Chiedere inoltre in modo esplicito l'indicazione dei punti in cui la copertura non è pedonabile e pertanto non in grado di sorreggere il peso delle persone.